

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: affidamento del servizio di refezione scolastica destinato agli alunni ed ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, ai minori ed agli educatori iscritti al servizio campo solare estivo, agli ospiti della Residenza Protetta comunale "A.Ramella" e agli utenti che usufruiscono del servizio pasto caldo a domicilio periodo 01/09/2021-31/08/2024

CIG: 8803219621

PREMESSE

Con determinazione dirigenziale n° 534 in data 25/06/2021 è stato stabilito di esperire una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 144 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 D.Lgs 50 del 2016 per l'affidamento del servizio di refezione scolastica destinato agli alunni ed ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, ai minori ed agli educatori iscritti al servizio campo solare estivo, agli ospiti della Residenza Protetta comunale "A.Ramella" e agli utenti che usufruiscono del servizio pasto caldo a domicilio periodo 01/09/2021- 31/08/2024.

La procedura si svolgerà attraverso l'utilizzo della piattaforma denominata "SINTEL", di proprietà di Aria S.p.A. di Regione Lombardia, alla quale il Comune di Loano ha aderito per l'espletamento delle gare in forma telematica.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è la dott.ssa Marta Gargiulo dirigente area 2.

Il presente Disciplinare di Gara (di seguito *Disciplinare*), unitamente al bando di gara di cui costituisce parte integrante, ed al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (di seguito *Capitolato*), definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della gara.

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: 08 agosto 2021 ore 12:00

1.DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Capitolato Speciale ed allegati (all. 1 elenco centri distribuzione pasti, all. 2 specifiche tecniche, all. 3 caratteristiche derrate, all. 4 refezione scolastica e campo solare, all. 5 rp Ramella e servizio domiciliare, all. 6 grammature)
- c) Disciplinare di gara
- d) Quadro economico
- e) Modello di dichiarazione (domanda di partecipazione)
- f) Privacy
- g) DGUE
- h) Patto di legalità
- i) Modello dichiarazioni integrative
- j) Modello dichiarazioni sostitutive
- k) Modello offerta economica
- l) Progettazione

La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito <http://www.sintel.regione.lombardia.it> mentre una versione non ufficiale è pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Loano www.comuneloano.it al seguente link: <https://comuneloano.it/amm-trasparente/atti-relativi-alle-procedure-per-laffidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni-compresi/adempimenti-ex-art-29-d-lgs-50-2016/servizi/> (amministrazione trasparente/bandi di gara/atti delle amministrazioni/adempimenti d.lgs 50/2016/servizi).

Tutte le comunicazioni e la documentazione di gara devono essere redatte in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'esito sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), quantificate in euro 1.626,84 Iva inclusa circa sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

2. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti formali da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzione "*Comunicazioni della procedura*" e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato dall'impresa al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo registrato) almeno 10 giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Alle richieste di chiarimenti formulate in lingua italiana, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, verranno fornite risposte sino a 3 (tre) giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione di FAQ in forma anonima sulla piattaforma SINTEL.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC (o strumento analogo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri) da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate utilizzando esclusivamente la funzione "*Comunicazioni della procedura*" presente sulla piattaforma SINTEL e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo registrato).

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari (anche se non ancora costituiti formalmente), la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

I concorrenti dovranno impegnarsi a verificare durante tutto l'esperimento della procedura di gara, il sito internet <https://www.ariaspa.it>, ove verranno pubblicate eventuali informazioni e chiarimenti relativi al presente appalto (FAQ).

3. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL

La presente procedura si svolge attraverso l'utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", alla quale il Comune di Loano ha aderito per

l'espletamento delle gare in forma telematica ed al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: <https://www.ariaspa.it>.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso e di utilizzo del sistema nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda al documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL", ai Manuali d'uso per gli Operatori Economici ed alle Domande Frequenti, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti <https://www.ariaspa.it>, nella sezione *Help&Faq*: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL occorre contattare il Contact Center di ARIA S.p.A. scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata (R.T.I. e consorzio ordinario di concorrenti costituito o costituendo), sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare a sistema come unico soggetto abilitato ad operare ed a presentare l'offerta. In merito alle diverse modalità di aggregazione e di registrazione a SINTEL per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel documento di supporto all'utilizzo della piattaforma "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL".

Ferme restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL", di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la presentazione dell'offerta :

prima dell'invio dell'offerta tutti i file che la compongono e che non siano in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf;

la piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima;

SINTEL consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta") attraverso il salvataggio dei dati ed il caricamento dei files in apposite aree dedicate della Piattaforma;

la predisposizione ed il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio della stessa ai fini della partecipazione alla gara poiché tale invio avviene solamente dopo lo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" e in difetto del completamento di tale ultimo step i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente senza concretizzare alcuna valida offerta;

ogni step del percorso "invia offerta" deve essere completato nella sequenza stabilita dalla Piattaforma;

SINTEL consente di modificare i dati inseriti ed i files allegati solo nello step 2 e nello step 3 del percorso;

lo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda alla sottoscrizione del "Documento d'offerta", generato da SINTEL in automatico in formato pdf.;

all'esito del percorso "Invia offerta" il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione;

Riassumendo, il concorrente deve compiere le seguenti operazioni:

- ✓ caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla *lex specialis* di gara;
- ✓ invio dei medesimi, unitamente a quello generato da SINTEL (pdf "Documento offerta" descritto di seguito).

Con riferimento alla procedura telematica di invio dell'offerta, si rammenta che è buona norma e diligenza professionale del concorrente:

connettersi a SINTEL con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte in maniera da inserire ed inviare correttamente i documenti e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma;

controllare il contenuto dei documenti caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità anche dopo il loro caricamento allo step "*Riepilogo ed invio dell'offerta*" del percorso guidato prima dell'effettivo invio;

controllare i documenti successivamente all'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "*Storia offerte*", ferma restando la loro insostituibilità dopo il decorso del termine perentorio per la presentazione delle offerte;

controllare il "*Documento d'offerta*" che contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente. Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e la paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui avrà controllato l'integrità e la leggibilità).

La presentazione dell'offerta mediante SINTEL è a totale ed esclusivo rischio del procedente, anche in caso di mancata o tardiva ricezione dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti o incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma SINTEL, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA S.p.A. e del Comune di Loano ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.

Il concorrente esonera ARIA S.p.A. ed il Comune di Loano da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. ARIA S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda di inserire gli allegati con la massima attenzione nella sezione pertinente e di non indicare dati dell'offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente esonera ARIA S.p.A. ed il Comune di Loano da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza delle prescrizioni sopra descritte.

4. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Oggetto della presente procedura è l'affidamento del servizio di refezione scolastica destinato agli alunni ed ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, ai minori ed agli educatori iscritti al servizio campo solare estivo, agli ospiti della Residenza Protetta comunale "A.Ramella" e agli utenti che usufruiscono del servizio pasto caldo a domicilio e residenti sul territorio dell'Ambito Territoriale Sociale n. 20, comprendente i Comuni di Loano, Borghetto Santo Spirito, Boissano e Toirano, da organizzarsi presso la cucina della Residenza Protetta " A.Ramella" sita in Loano (SV) Via Stella 36.

Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal 01/09/2021 e scadenza al 31/08/2024, con possibilità di rinnovo per uguale periodo, agli stessi patti e condizioni.

5. IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Tenuto conto che il numero totale di pasti annuo stimato è di 82.500, il valore presunto annuo dell'appalto è pari ad euro 389.400,00 (IVA esclusa).

Il valore dell'appalto per il triennio ammonta ad euro 1.168.200,00 (esclusa IVA), per un totale pari ad euro 1.243.984,32 (Iva compresa).

Il prezzo unitario del pasto a base di gara sul quale il candidato dovrà applicare il ribasso è di euro 4,72 (IVA esclusa).

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi patti e condizioni, per un periodo pari alla durata del contratto originario ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, l'importo complessivo presunto dell'appalto, a norma dell'articolo 35, comma 4,

del D.Lgs 50/2016, e pari ad euro 2.336.400,00 (Iva esclusa).

Gli importi sopra riportati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato Speciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto.

La valutazione delle offerte avviene con il metodo indicato al punto 17.

L'importo degli oneri per i rischi da interferenze è pari a zero.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di impresa mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare per la partecipazione alla gara anche solo alcune tra le imprese retiste ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di impresa mandataria qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del servizio (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante o mandataria in un R.T. di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Gli operatori economici partecipanti alla gara devono dimostrare di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 codice civile e di aver formulato autonomamente la propria offerta, ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La verifica dei documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti avverrà mediante utilizzo del servizio AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per categorie di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto;
- b) possesso dei requisiti di ordine morale e professionale ex art. 71 d.lgs 59 del 2010 richiamato dagli artt 12 e 13 della legge regionale 1 del 2007 e non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 11 RD 18.06.1931 n. 773 (TULPS).

Il concorrente stabilito in altro Stato membro dell'U.E o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Nel caso di soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande o del GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici o dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso di soggetti di cui all'articolo 45 lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) possesso di una idonea dichiarazione rilasciata da un istituto bancario od intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, dal quale risulti, dalle informazioni in loro possesso, l'idoneità economica e finanziaria del concorrente a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto;

d) aver conseguito un fatturato globale di impresa negli ultimi tre anni (2018,2019,2020) pari almeno all'importo dell'appalto per un solo triennio (euro 1.168.200,00);

e) di non trovarsi in posizione di inadempimento per morosità o in altra situazione di irregolarità nei confronti del Comune di Loano.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

f) aver gestito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2018,2019,2020), almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara.

7.4 INDICAZIONI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI PER

- ✓ RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
- ✓ CONSORZI ORDINARI
- ✓ AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE
- ✓ GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore delle attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un R.T. di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un R.T.I. costituito o di una aggregazione di imprese di rete, i rispettivi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui ai punti 7.1 lettera a) e b) e 7.2 lett. e) e 7.3 lettera f) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande o GEIE o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici o dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per il requisito di cui al punto 7.2) lettera c), una dichiarazione bancaria deve essere rilasciata a favore della mandataria e/o a favore di una delle mandanti.

Il requisito di cui al punto 7.2 lettera d) deve essere posseduto complessivamente dal R.T. o consorzio ma deve essere posseduto dall'impresa mandataria per almeno il 51 % e per la restante parte cumulativamente dalle mandanti (senza richiesta di una percentuale minima da parte di ciascuna).

7.5 INDICAZIONI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI PER

- ✓ CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE
- ✓ CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui ai punti 7.1) lettere a) e b) e 7.2 lett. e) e 7.3 lettera f) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I restanti requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità dei mezzi nonché all'organico, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera c) del Codice, dal consorzio che può dimostrare, oltre al possesso dei propri requisiti, anche il possesso di quelli delle consorziate esecutrici o, mediante avvalimento, di quelli di consorziate non esecutrici, che vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara/singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il concorrente comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Si rinvia a quanto riportato al successivo art. 14.

10. SOPRALLUOGO

A causa della situazione di emergenza epidemiologica COVID19, il concorrente interessato a presentare offerta NON dovrà obbligatoriamente prendere visione dei luoghi ove dovrà essere reso il servizio.

La mancata effettuazione del sopralluogo NON è causa di esclusione.

Nel caso in cui il sopralluogo non venga effettuato, nell'apposito spazio della busta contenente la documentazione a corredo dell'offerta, dovrà essere inserito l'avviso di sopralluogo non obbligatorio firmato digitalmente dal concorrente per accettazione.

Qualora possibile, il sopralluogo potrà essere effettuato, previo appuntamento con l'Ufficio Scuola del Comune di Loano da richiedersi tassativamente entro il 16/07/2021 ed effettuazione entro il 30/07/2021.

Il soggetto delegato al sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il sopralluogo può essere effettuato da un unico incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. In alternativa ogni operatore raggruppando o aggregando o consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico indicato come esecutore dei lavori.

In occasione dell'eventuale sopralluogo sarà consegnata un'attestazione che dovrà essere inserita nella busta contenente la documentazione a corredo dell'offerta.

11. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In ragione di quanto previsto dall'art. 65 d.l. 34 del 2020 convertito in legge 77 del 2020, a decorrere dal 01 gennaio 2021 gli operatori economici che intendono concorrere alla gara sono nuovamente tenuti al versamento del contributo previsto dall'art. 1 comma 65 legge 266 del 2005 in favore dell'ANAC. Per la partecipazione alla presente procedura di gara il versamento corrisponde ad un importo pari ad euro 140,00.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 08/08/2021** pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita dalla documentazione in formato elettronico da presentarsi mediante l'utilizzo del Sistema, con le modalità ivi stabilite.

L'utilizzo del Sistema dovrà avvenire collegandosi al sito internet www.arca.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto.

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

la documentazione amministrativa

la documentazione tecnica

l'offerta economica

13.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo o consorzio, sarà l'impresa mandataria ad operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato a presentare l'offerta.

In merito alle diverse modalità di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all'allegato *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*.

Le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al consorzio dovranno sottoscrivere l'apposita dichiarazione con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e abilitano la medesima a compiere in nome e per conto loro ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, anche attraverso la Piattaforma.

Con la medesima dichiarazione le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transita attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

Si fa salvo, inoltre, quanto previsto dall'art. 48, comma 7 bis del d.lgs. 50/2016.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di elementi formali della domanda, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi medesimi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. DOCUMENTAZIONE IN FORMATO

Il Comune di Loano potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni e della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

14.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)

Al passaggio del percorso guidato "*Invia offerta*" l'operatore economico deve indicare la forma di partecipazione alla procedura ed inserire, negli appositi campi, la documentazione amministrativa tutta firmata digitalmente di seguito riepilogata:

- A) - Istanza di partecipazione, utilizzando l'apposito modello;
- Privacy, firmata per accettazione;
- Dichiarazioni integrative, utilizzando l'apposito modello;
- Patto di legalità, firmato per presa visione;

- Dichiarazioni sostitutive, utilizzando l'apposito modello;

B) Modello DGUE;

C) Cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (*in caso di riduzione dell'importo corredata dalle relative certificazioni o idonee dichiarazioni*);

D) (*se non contenuta nella cauzione provvisoria*) Dichiarazione contenente l'impegno di un fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, in formato elettronico firmato digitalmente;

E) PassOE;

F) Idonea dichiarazione rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato dalla quale si evinca l'idoneità economica e finanziaria del concorrente a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto ed ulteriore dichiarazione dalla quale si evinca il fatturato globale di impresa negli ultimi tre anni pari almeno all'importo dell'appalto per un triennio;

G) Attestazione di non obbligatorietà del sopralluogo o eventuale attestazione di avvenuto sopralluogo;

H) Eventuale documentazione relativa all'avvalimento;

I) Eventuali atti relativi al R.T.I. o consorzio;

J) Contributo Anac;

K) Capitolato per presa visione ed accettazione.

Tali documenti dovranno essere allegati in SINTEL utilizzando gli appositi campi disponibili, nella funzionalità "*Invia offerta*", nominati con la terminologia presente nei successivi punti.

Si precisa che, qualora l'operatore necessiti di allegare più documenti per un singolo campo, gli stessi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (quest'ultimo non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z o equivalenti software di compressione dei dati, come meglio precisato nell'allegato Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

A) MODELLO DI DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, la dichiarazione denominata "*Istanza di partecipazione*", firmata digitalmente, conforme al "Modello di dichiarazione" disponibile nell'omonimo campo di Sintel, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Con il predetto documento il concorrente dovrà dichiarare i requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-professionali nonché le ulteriori attestazioni di impegno richieste.

Si precisa che nel caso di società di capitali con due soli soci in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016, devono essere rese da entrambi i soci.

Il sottoscrittore della dichiarazione è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 anche con riferimento ai soggetti cessati dalla carica «per quanto a propria conoscenza».

Il modello di dichiarazione, fornito con la documentazione di gara, deve essere convertito in formato pdf e successivamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma con procura prodotta nella medesima documentazione amministrativa,) con le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*. Infine, il documento dovrà essere inserito nell'apposito campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.

Le imprese che intendano presentare offerta in R.T.I. o con l'impegno a costituire un R.T.I., ovvero in consorzio dovranno, inoltre, osservare le condizioni che seguono, pena l'esclusione dalla gara.

In caso di R.T.I. costituito o costituendo, ciascuna impresa dovrà formulare autonoma dichiarazione denominata "*Modello di dichiarazione*" (sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o

persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa). Tutte le dichiarazioni saranno presentate attraverso SINTEL dalla mandataria.

In caso di consorzi, la dichiarazione denominata “*Modello di dichiarazione*” dovrà essere presentata:

- ✓ in caso di costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del d.lgs. 50/2016, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- ✓ in caso di consorzio ordinario già costituito di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del d.lgs. 50/2016, da ciascuna delle imprese consorziate;
- ✓ in caso di consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016, dal consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla gara.

Nella compilazione della dichiarazione denominata “*Modello di dichiarazione*” dovranno essere indicati i requisiti relativi alla situazione personale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnico-professionale richiesti ai fini della partecipazione alla gara.

Le attestazioni attinenti ai requisiti soggettivi dovranno essere rese:

da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. o al consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lettera e), del d.lgs. 50/2016 (costituito o costituendo);

nel caso di consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività.

In caso di R.T.I. costituendo la dichiarazione denominata “*Modello di dichiarazione*”, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa, dovrà:

- a) indicare a quale impresa in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza (solo per i R.T.I.);
- b) contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016.

B) MODELLO DGUE

Il concorrente dovrà compilare il modello DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 utilizzando il modello allegato al presente Disciplina-re.

Si precisa che il concorrente dovrà compilare le sole parti II, III e VI. Quanto al resto, comprese le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere tecnico, professionale ed economico-finanziario, sarà sufficiente la compilazione del documento denominato “*Modello di dichiarazione*” di cui all’art. 15.1.A del presente Disciplina-re.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C della parte II. Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento. In tal caso, per ciascuna ausiliaria, allega:

DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI;

dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziate;

contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il DGUE deve essere presentato:

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

C) CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, per un importo complessivo di euro 23.364,00 pari al 2% dell'importo dell'appalto per un solo triennio, IVA esclusa a favore del Comune di Loano.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria deve essere fornita, preferibilmente, con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fidejussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/>

Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fidejussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) in caso di partecipazione congiunta, essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31;
- 4) avere validità di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

6) contenere l'impegno, ove rilasciata dal medesimo garante, a rilasciare la garanzia definitiva a favore del Comune di Loano (SV).

La garanzia fidejussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte con documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante o con copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 la cui conformità all'originale dovrà esser attestata da Pubblico Ufficiale mediante apposizione di firma digitale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fidejussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, il consorzio ordinario o il GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la certificazione sia posseduta dal consorzio e dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E', altresì, sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile ed è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

D) IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA (QUALORA NON CONTENUTO NELLA CAUZIONE PROVVISORIA)

Qualora non contenuta nella cauzione provvisoria, è richiesta ai concorrenti una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva a favore del Comune di Loano, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di

impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L'impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto:

- A. in caso di R.T.I. Costituito, dalla impresa mandataria con indicazione, a pena di esclusione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- B. in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande che devono essere singolarmente citate;
- C. in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) del comma 2 dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, dal Consorzio medesimo;
- D. in caso di Consorzio ordinario costituito, a pena di esclusione, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- E. in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

E) PassOE

Il concorrente dovrà inserire nell'omonimo campo di SINTEL il documento PassOE rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite il sistema AVCPass.

Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*.

In caso di partecipazione in R.T.I. (costituito o costituendo) o in consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), d.lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio con le *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*.

In caso di partecipazione in consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2 lett. e), del d.lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del consorzio medesimo (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*.

In caso di partecipazione in consorzio ex art. 45, c. 2, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016 il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione, anche del consorzio (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*.

Si precisa infine che, in caso di avvalimento, il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*.

F) DICHIARAZIONI BANCARIE

Idonea dichiarazione rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. 385/1993 dal quale risulti l'idoneità economica e finanziaria del concorrente a far fronte agli impegni derivanti dall'aggiudicazione del contratto ed ulteriore dichiarazione dalla quale si evinca il fatturato globale di impresa negli ultimi tre anni pari almeno all'importo dell'appalto per un triennio.

G) ATTESTAZIONE DI NON OBBLIGATORIETA' DEL SOPRALLUOGO O ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

L'attestazione di non obbligatorietà del sopralluogo dovrà essere firmata per accettazione dal legale rappresentante.

L'eventuale attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere corredata dalla documentazione eventualmente necessaria ad attestare la legittimazione del soggetto incaricato.

H) (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO

In caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'art. 89 del d.lgs. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inserire nel campo SINTEL denominato "Documentazione relativa all'avvalimento" la documentazione, sottoscritta con firma digitale, di cui all'articolo citato.

Il Comune di Loano si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, si procederà all'esclusione del concorrente ed all'escussione della cauzione provvisoria.

I) (EVENTUALE) ATTI RELATIVI A R.T.I. O CONSORZIO

In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione, inserire nell'apposito campo di SINTEL denominato "Atti relativi a R.T.I. o consorzio", una copia dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo ovvero dell'atto costitutivo del consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale e con le ulteriori modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel* dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente.

J) CONTRIBUTO ANAC

Attestazione versamento contributo Anac nella misura pari ad euro 140,00.

K) CAPITOLATO FIRMATO PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

Per concludere l'invio della Documentazione Amministrativa, il concorrente dovrà accettare direttamente su SINTEL le seguenti dichiarazioni di impegno:

aver preso piena conoscenza del bando di gara, del disciplinare di gara, del Capitolato e degli altri documenti ad essi allegati o richiamati e citati, ove sono stabiliti i requisiti minimi che devono rispettare i servizi offerti, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi nella fase antecedente la presentazione delle offerte;

prendere atto ed accettare le norme che regolano la procedura di gara in parte gestita con il sistema telematico posto a disposizione di ARCA Lombardia e denominato SINTEL, l'aggiudicazione ed esecuzione del contratto nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte;

essere consapevole che l'uso della piattaforma SINTEL è disciplinato dalla documentazione di gara ivi inclusi l'allegato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*" nonché i manuali tecnici consultabili dal sito <https://www.ariaspa.it>, che dichiara di aver visionato e di accettare incondizionatamente;

essere consapevole che il Comune di Loano si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente, di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune ove ricorra una di tali circostanze.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Una volta inviata la documentazione amministrativa attraverso l'apposito pulsante "Invia offerta", l'operatore economico deve accedere all'interfaccia "Visualizza Lotti" - "Dettaglio" per inserire la documentazione richiesta secondo le modalità sotto specificate.

Allo step 2 “Offerta tecnica” del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire negli appositi campi la documentazione tecnica redatta in lingua italiana.

In particolare, dovrà essere presentato un elaborato nel quale dovranno essere esposti e dettagliati gli elementi costituenti l’offerta tecnica, nel rispetto delle prescrizioni del capitolato dell’appalto.

N.B. Nell’esposizione di tali elementi si richiede di seguire l’ordine della tabella sotto riportata, contenente i criteri di valutazione.

L’elaborato dovrà avere un massimo di 25 pagine (pari a 50 facciate) con carattere “Arial 11” in interlinea 1,5 e dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa. In caso di raggruppamenti o consorzi, oltre che dall’impresa capogruppo e dal consorzio, l’elaborato dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese raggruppate o designate.

Tale elaborato non dovrà contenere alcuna indicazione da cui possa ricavarsi l’entità dell’offerta economica.

Il punteggio complessivamente attribuibile all’offerta tecnica è pari a punti 70/100 risultante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti per le voci sotto riportate:

ELEMENTO	SOTTO ELEMENTO	Punteggio massimo
A. Qualità degli alimenti e sostenibilità ambientale Punt. Max. 11	A.1 Offerta di alimenti provenienti da agricoltura biologica chilometro zero e filiera corta	8
	A.2 offerta di prodotti esotici del commercio equo solidale	3
B. Ulteriori elementi disostenibilità ambientale Punt. Max. 13	B.1 Piano di recupero del cibo non somministrato	5
	B.2 Proposte per la riduzione dei rifiuti e degli imballaggi	4
	B.3 Interventi per il risparmio energetico	4
C. Organizzazione e qualità del Servizio Punti Max. 29	C.1 Modalità organizzative e gestionali	10
	C. 2 Organigramma e organico	5
	C.3 Monitoraggio, auditing interno, procedure autocontrollo	3
	C.4 Piano delle pulizie e sanificazioni	4
	C.5 Piano dei trasporti	5

	C.6 Gestione delle emergenze	2
D. Formazione personale ed informazione all'utenza Punti max 7	D.1 Piano di formazione del personale	4
	D.2 Informazioni all'utenza ed educazione alimentare	3
E. Proposte ed Interventi migliorativi Punt. max 10 punti	E.1 Proposte ed interventi migliorativi	10
PUNTEGGIO TOTALE MAX OFFERTA TECNICA		70

Nell'eventualità del ricevimento di possibili istanze di accesso alla documentazione di gara ai sensi dell'art. 53 c. 5 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si invitano i concorrenti a voler dichiarare, con idonea motivazione, le informazioni contenute nella propria offerta tecnica che costituiscano segreti tecnici o commerciali tali da precludere il diritto all'accesso.

La dichiarazione motivata, sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del soggetto partecipante (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo da tutti i legali rappresentanti o procuratori), deve essere inserita in piattaforma unitamente all'offerta tecnica e ad un esemplare dell'offerta tecnica privato delle parti segrete.

Si precisa che in caso di mancata presentazione di tale motivata dichiarazione e della copia segretata, il Comune di Loano consentirà l'accesso agli atti all'intero contenuto dell'offerta tecnica.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Allo step 3 “*Offerta economica*” del percorso guidato “*Invia offerta*” il concorrente dovrà presentare l'Offerta economica mediante i seguenti passaggi:

indicare nell'apposito campo “Offerta economica” il prezzo offerto;

indicare nell'apposito campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da "interferenze" (individuati dal Comune di Loano in misura pari a zero);

indicare nell'apposito campo i propri “costi per la manodopera”;

indicare nell'apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico” il valore di tali costi afferenti l'attività di impresa;

A titolo esemplificativo e non esaustivo si ricordano le principali voci di spesa di cui tener conto nel calcolo degli oneri:

misure per la gestione del rischio aziendale (es. DPI / DPC; uso delle attrezzature di lavoro; redazione documenti; sorveglianza sanitaria; gestione delle emergenze; formazione, informazione e addestramento; servizio di prevenzione e protezione dai rischi);

misure di prevenzione per la gestione dei rischi connessi alle attività previste nello specifico appalto (es. adeguamenti necessari in osservanza del d.lgs. 81/2008; manutenzione apparecchiature; costi inerenti l'utilizzazione di aree specifiche per l'attuazione del contratto).

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in piattaforma nel campo “offerta economica” e quello riportato nel modulo Offerta Economica, verrà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del codice. La valutazione delle offerte verrà effettuata da parte di una Commissione giudicatrice, composta da tre membri, nominata in conformità all'art. 77 del d.lgs 50/2016 e della vigente regolamentazione comunale.

Quanto all'offerta tecnica:

la valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata nel rispetto delle Linee Guida A.N.AC. n. 2, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e modificate con deliberazione del Consiglio ANAC n. 424/2018.

Ciascun commissario attribuirà, discrezionalmente, il proprio punteggio tenendo conto del punteggio massimo attribuibile a ciascun sotto elemento e conseguentemente, del punteggio massimo attribuibile a ciascuna classe di elementi, secondo le sotto sezioni meglio riportate nella griglia di cui al punto precedente - contenuto della busta B)-offerta tecnica.

La Commissione procederà quindi:

a calcolare, per ogni sotto elemento, il punteggio complessivo medio sommando i singoli punteggi attribuiti dai componenti della Commissione;

si procederà, quindi, alla somma dei punteggi medi totali ut supra ottenuti per addivenire al punteggio totale attribuito a ciascun concorrente per la parte tecnica (punteggio max 70 punti).

Qualora nessuno dei concorrenti abbia ottenuto il punteggio massimo per la parte tecnica (70 punti) si procederà alla riparametrazione, attribuendo al concorrente che ha ottenuto il punteggio più elevato 70 punti e proporzionalmente si calcoleranno i punteggi da attribuire agli altri concorrenti secondo la seguente formula:

$$X_i = (70 * P_i) / P_{max}$$

dove

X_i = punteggio da attribuire al concorrente i -esimo

70 = punteggio massimo offerta tecnica

P_i = punteggio ottenuto dal concorrente i -esimo

P_{max} = punteggio massimo ottenuto da un concorrente nella valutazione dell'offerta tecnica

N.B.

Al termine delle operazioni di valutazione dell'offerta tecnica, per poter accedere alle fasi successive della gara ciascun concorrente dovrà aver superato il punteggio minimo di 40 punti.

Quanto all'offerta economica:

al concorrente che avrà offerto il maggior prezzo sarà assegnato automaticamente dalla piattaforma telematica il punteggio massimo (punti 30) mentre ai restanti concorrenti il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula matematica "formula dei servizi di pulizia" -Sintel:

$$P_{Ei} = P_{E_{max}} * \frac{[P_b - P_i]}{[P_b - P_m]}$$

dove:

P_{Ei} = punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente i -esimo

$P_{E_{max}}$ = punteggio economico massimo assegnabile

P_b = prezzo posto a base d'asta

P_i = prezzo offerto dal concorrente i -esimo

Pm= prezzo migliore offerto fra tutte le offerte pervenute

Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma tra il punteggio ottenuto per la componente tecnica ed il punteggio ottenuto per la componente economica dell'offerta.

In caso di parità di punteggio l'aggiudicazione verrà dichiarata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nella componente tecnica dell'offerta; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio in seduta pubblica.

Il Comune di Loano si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta tecnicamente valida, congrua e conveniente.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

SINTEL, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del d.lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

L'apertura delle buste amministrative viene fissata in data 11/08/2021. Con apposite successive comunicazioni sulla piattaforma telematica Sintel si procederà ad indicare la data di apertura delle buste tecniche ed infine di quelle economiche.

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva di ricorrere all'applicazione dell'art. 58 del D.lgs n. 50/2016 (Consiglio di Stato, sez. V, 01.03.2021 n. 1700) che, oltre a disciplinare la procedura di gara ad evidenza pubblica interamente gestita con sistemi telematici, non prescrive la necessità delle sedute pubbliche per l'apertura delle offerte.

Si fa presente che l'intera procedura risulta tracciata e risultano quindi salvaguardati i generali principi posti a presidio della legalità dell'azione amministrativa (anche senza la presenza fisica dei concorrenti) e, pertanto, l'eventuale mancato svolgimento della seduta pubblica sarebbe irrilevante in quanto non vizierebbe gli atti della procedura di gara.

Il RUP con l'ausilio del seggio di gara, giusto quanto previsto dall'art. 5.2 delle Linee guida n. A.N.A.C. 3/2016, come aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017, procederà nella prima seduta al solo accertamento della regolarità delle offerte pervenute.

La verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, ai fini dell'ammissibilità alla successiva fase di valutazione degli elaborati tecnici ed economici, avrà luogo in seduta riservata.

Si richiama, a tal proposito, la giurisprudenza in materia di apertura in seduta riservata delle offerte pervenute tramite piattaforma telematica (cfr *T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, n. 413/2016; Cons. Stato, sez. III, n. 4990/2016; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 793/2018; Cons. Stato, sez. III, n. 7039/2018*).

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del d.lgs 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni (secondo il disposto dell'art. 14 ut supra).

In una seconda seduta pubblica, la cui data verrà notificata ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata con adeguato preavviso, si darà atto delle risultanze relative alla valutazione della documentazione amministrativa e si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri non inferiore a tre.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte dei concorrenti e può fornire, qualora richiesto, ausilio al RUP in ordine alla valutazione della congruità delle offerte pervenute (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice ed i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate alla valutazione della componente tecnica dell'offerta ed all'attribuzione dei relativi punteggi, sulla scorta dei criteri indicati al precedente punto 16.

I punteggi attribuiti alle offerte tecniche verranno caricati a sistema e si procederà all'apertura delle offerte economiche ed all'attribuzione dei relativi punteggi utilizzando le formule sopra definite ed alla redazione della graduatoria finale.

Per la verifica delle eventuali offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni di cui all'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e di cui alle Linee guida ANAC n. 3/2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/20/2017 ed alle linee guida ANAC n. 5/2016, aggiornamento 2018.

La Commissione giudicatrice potrà fornire, se richiesta, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (vedere anche le Linee guida A.N.AC. n. 3/2016 – aggiornate al D.lgs. 56/2017 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/20/2017).

All'esito delle operazioni di gara il Sistema consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle stesse.

19. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E STIPULA DEL CONTRATTO

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, per l'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso l'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'operatore economico essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva; pertanto i concorrenti/offerenti per i quali è stata accertata, a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta, l'irregolarità (senza alcun ravvedimento "operoso" già definito) saranno esclusi ovvero non ammessi alla procedura di scelta del contraente.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario con la stipula del contratto.

Ai sensi del D.L 76/2020 art. 3 comma 2, il Comune di Loano potrà procedere a stipulare, approvare o autorizzare il contratto relativo al servizio sulla base dell'informativa antimafia liberatoria provvisoria, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 (sessanta) giorni.

Rimane fermo il disposto del D.Lgs 159/2011 in base, al quale trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, il Comune di Loano potrà procedere alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, fatta salva la successiva risoluzione anticipata laddove siano successivamente accertati elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il Comune di Loano si riserva la consegna anticipata del servizio al fine di non incorrere in interruzioni nello svolgimento delle attività di cui al presente affidamento nel caso in cui il completamento delle operazioni di gara dovessero risultare in corso all'inizio della stagione balneare.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Loano e l'Aggiudicatario saranno definite dal Foro di Savona e dal TAR Liguria nell'ambito delle rispettive competenze.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente è il Comune di Loano, con sede in Loano, piazza Italia 2.

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di cui al presente Disciplinare, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).